

ESTRATTO DELLO STATUTO DI LIBERTÀ MEDICA

Art. 1) - E' costituita l'Associazione:

"LIBERTÀ MEDICA"

Art. 3) - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- **promuovere iniziative culturali, politiche e legali finalizzate alla valorizzazione della dignità e libertà del medico di esercitare la sua professione;**
- **produrre azioni politiche e di rappresentanza delle sedi più opportune (aule giudiziarie, Parlamento, Ordini dei Medici, sindacati medici ed altre), a livello locale, nazionale e/o internazionale, per il raggiungimento dello scopo di cui al punto precedente.** (omissis...)

L'Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata oltre che dal presente statuto anche dalle norme del Codice Civile in materia.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4) – (omissis...) Le entrate sono destinate a:

- perseguire le finalità di cui allo scopo dell'Associazione;
- coprire le spese assicurative per la copertura legale dei rappresentanti dell'Associazione nell'esercizio delle loro funzioni associative;
- coprire le eventuali spese sostenute dai rappresentanti per lo svolgimento di particolari attività associative, esclusivamente previa richiesta e successiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

SOCI

Art. 6) – Possono essere soci dell'Associazione soltanto laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria, la cui domanda di ammissione dovrà essere esaminata e quindi accolta dal Consiglio Direttivo, che potrà eventualmente richiedere idonea documentazione comprovante i requisiti richiesti.

Gli associati verseranno, all'atto della domanda, la quota associativa che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Nel caso di diniego di ammissione della domanda la quota versata dovrà essere restituita entro 30 (trenta) giorni.

*L'Associazione, in ossequio alla libertà degli iscritti, è **indipendente** da qualunque Associazione o struttura politica o sociale già esistente. Pertanto qualunque medico, **indipendentemente** dalla propria nazionalità o appartenenza politica o sindacale potrà farne parte purché condivida gli scopi e le finalità dell'Associazione.*

I Soci saranno classificati in tre distinte categorie:

Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

Soci Benemeriti: coloro che hanno contribuito finanziariamente o svolto particolare attività a favore

dell'associazione stessa, su proposta dell'Assemblea;

Soci Frequentatori e Sostenitori: coloro che risultino in regola con la quota associativa annuale.
(omissis...)

Art. 8) I soci hanno diritto di essere rappresentati nelle azioni legali intentate dall'Associazione, che agirà comunque solo in nome e per conto degli associati.

I soci sono obbligati ad essere in regola col versamento delle quote associative e non dovranno avere comportamenti che gettino discredito sull'Associazione e/o sulla categoria medica.

(omissis...)

AMMINISTRAZIONE

Art. 9) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che sarà composto dal numero di membri, scelti tra i soci, - da un minimo di quattro ad un massimo di dieci – che verrà determinato dall'Assemblea e che dureranno in carica per il periodo di volta in volta definito dall'Assemblea di nomina. (omissis...)

Art. 13) - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e potrà delegare ad altri soci, qualora si renda necessario, lo svolgimento delle funzioni di rappresentanza dell'Associazione per singoli atti o categorie di atti nei più diversi ambiti (omissis...)

ASSEMBLEE

Art. 14) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la discussione di ogni altro argomento riguardante l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

La convocazione avverrà per mezzo di comunicazione scritta a ciascun socio con lettera semplice (omissis...). L'Assemblea dovrà anche essere convocata, in via straordinaria, a seguito di richiesta formale motivata al Consiglio da parte di almeno un decimo dei soci, a norma dell'Art. 20 C.C.

Art. 15) - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sul numero e sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 16) - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, potranno essere rappresentati anche da membri del Consiglio, tranne che nel caso di deliberazioni per l'approvazione dei bilanci e/o per la responsabilità dei consiglieri.